



COMUNE DI OZEGNA

Provincia di Torino

REGOLAMENTO

ADDIZIONALE COMUNALE

I.R.P.E.F.

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31/05/2012

IL SINDACO
F.to Francone Enzo Giacomo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bertino Dr. Luca



COMUNE DI OZEGNA

Provincia di Torino

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488.

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2

Soggetto attivo

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di OZEGNA, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.



COMUNE DI OZEGNA

Provincia di Torino

Art. 3

Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di OZEGNA, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4

Criteri di calcolo dell'addizionale

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

L'addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 8.000,00.

Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 8.000,00, l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.



COMUNE DI OZEGNA

Provincia di Torino

Art. 5

Aliquote

A decorrere dall'anno 2012 vengono istituite le seguenti aliquote progressive per scaglioni d'imposta:

- 0 - 15.000,00 di reddito imponibile aliquota 0,45 per cento
- 15.001,00 - 28.000,00 di reddito imponibile aliquota 0,55 per cento
- 28.001,00 - 55.000,00 di reddito imponibile aliquota 0,65 per cento
- 55.001,00 - 75.000,00 di reddito imponibile aliquota 0,70 per cento
- oltre 75.001,00 di reddito imponibile aliquota 0,80 per cento

La deliberazione di cui al presente articolo ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno.

In caso di pubblicazione successiva al predetto termine o di mancata adozione della deliberazione di variazione si applicheranno le aliquote nella misura vigente nell'anno precedente.

Art. 6

Modalità di versamento

Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.



COMUNE DI OZEGNA

Provincia di Torino

Art. 7

Funzionario responsabile

Con deliberazione di Giunta Comunale si procede alla nomina di un Funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 8

Sanzioni e interessi

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471-472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

Art. 9

Efficacia

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il **1° gennaio 2012**.